

Assicurazione per la responsabilità civile per danni a terzi da prodotti difettosi

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Responsabilità Civile Prodotti

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto che tiene indenne l'Assicurato, nella sua qualità di produttore effettivo o ritenuto tale dalla legge, dalle conseguenze della responsabilità civile derivante dalla produzione di beni difettosi, che abbiano provocato danni materiali e diretti a cose e persone.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI: tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata.

Sono compresi:

- ✓ Danni da interruzione o sospensioni di attività totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- ✓ Danni al prodotto finito assicurato e descritto in polizza, utilizzato quale ingrediente o parte componente di prodotti complessi, provochino agli altri componenti dei prodotti stessi o al prodotto finito.

È prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative (si veda il DIP Aggiuntivo).



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in relazione all'attività lavorativa.

Per ulteriori informazioni sui rischi esclusi si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Fermo restando che sono sempre esclusi i danni cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, l'Assicurazione non comprende i danni:

- ! i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi;
- ! le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- ! le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti cui si riferisce l'assicurazione risultanti difettosi o presunti tali salvo l'acquisto della garanzia "Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato";
- ! le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- ! i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- ! i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore;
- ! i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo l'acquisto della garanzia "Inquinamento accidentale";
- ! i danni derivanti da prodotti destinati ed impiegati, quali componenti, specificatamente al settore aeronautico, aerospaziale e di veicoli in genere;
- ! i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- ! i danni connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- ! i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato,

inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura componente elettronica, firmware, software in ordine alla gestione delle date (c.d. rischio 2000);

- ! i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- ! i danni comunque commessi a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD) nonché al virus dell'AIDS;
- ! i danni punitivi (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatori;
- ! i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- ! i danni derivanti da muffe tossiche;
- ! i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici).

Per ulteriori informazioni sui rischi esclusi si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico), e per i danni ovunque verificatisi. Con specifica opzione attivabile dal Cliente è inoltre possibile estendere la copertura anche nei tre Paesi sopra citati come esclusi dalla copertura.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale. È prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (aumento del 3%).

Il premio è conteggiato sul parametro variabile del fatturato e ad ogni scadenza annua verrà effettuato il conteggio per la "regolazione del premio". In funzione di quanto risultante, HDI emetterà appendice per richiedere la differenza di premio dovuto o rimborsare all'Assicurato l'eventuale eccedenza pagata.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può essere stipulato esclusivamente con durata annuale, con o senza "tacito rinnovo".

Se la polizza è contratta con tacito rinnovo la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).

In caso di polizza senza tacito rinnovo o con polizza disdetta, la copertura termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: Il contratto può essere risolto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula.

In caso di sinistro, sia il Contraente che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.